

REGOLAMENTO SULLA MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE

Approvato C.D.I. il 27 aprile 2017 / delibera 11/2017

INDICE

INDICAZIONI PRELIMINARI

FORME DI MOBILITÀ

TITOLO 1 – PERIODO DI STUDIO ALL'ESTERO ANNUALE O BREVE

TITOLO 2 - MOBILITÀ INDIVIDUALE IN ENTRATA

allegato 1 - Sintesi normativa di riferimento

allegato 2 - Patto di corresponsabilità - learning agreement

allegato 3 - Facsimile della domanda di mobilità all'estero

1. INDICAZIONI PRELIMINARI

“Le esperienze di studio o formazione compiute all'estero dagli alunni italiani appartenenti al sistema d'istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno scolastico e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell'istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato – Regioni...” (Nota Ministeriale 843/2013) [cfr. anche allegato 1/Sintesi normativa di riferimento]

Con il termine Mobilità Studentesca Individuale s'intende un periodo di studi, non superiore ad un anno scolastico, che ogni singolo studente decide di trascorrere in una istituzione scolastica di pari grado in un Paese straniero. Favorire la mobilità studentesca è una delle indicazioni contenute nella C.M. 181/97, fortemente ribadita nelle Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale pubblicate dal MIUR il 10 aprile 2013. Il nostro Istituto intende dunque favorire la mobilità studentesca, in quanto strumento per l'educazione alla cittadinanza interculturale, in ambito sia europeo che internazionale.

Partire per un periodo di studio all'estero è una forte esperienza di formazione interculturale. Il soggiorno di studio in un altro Paese ed il rapporto di dialogo e di amicizia con coetanei che vivono e studiano in un'altra parte del mondo rappresentano un'esperienza che fa crescere nei giovani e nelle famiglie la comprensione internazionale, la conoscenza di altre abitudini di vita e di altre culture, insieme alla scoperta dei valori della propria cultura di appartenenza. Si tratta, inoltre, di un'esperienza altamente formativa per la crescita personale dello studente, che deve imparare ad organizzarsi, prendere decisioni ed agire senza contare sull'aiuto della famiglia, dei suoi docenti, degli

amici, trovandosi in un contesto completamente nuovo al quale deve adattarsi, sviluppando positive relazioni interpersonali e comunicando con gli altri. Si tratta pertanto di un'esperienza che favorisce enormemente lo sviluppo di competenze, ed è in quest'ottica che il percorso all'estero va valutato e valorizzato, aiutando lo studente a riconoscere il valore delle acquisizioni, anche non disciplinari, per integrarle come competenze utili per la vita. Spesso lo studente non ha immediata presa di coscienza del valore di tali competenze e si creano quindi difficoltà di reinserimento; è compito della scuola riconoscerle ed aiutare lo studente a valorizzarle. Le competenze interculturali acquisite durante l'esperienza all'estero (capacità di relativizzare le culture, di avere fiducia nelle proprie qualità, di sviluppare responsabilità ed autonomia per il proprio progetto di vita e pensiero critico e creativo) sono coerenti con molte delle competenze chiave stabilite dall'UE e con tutte le competenze di cittadinanza.

Il rientro nella classe di provenienza è un momento importante, in particolar modo per chi ha frequentato l'intero anno scolastico all'estero. La normativa scolastica italiana infatti rende possibile il riconoscimento degli studi effettuati, valorizzando le competenze, soprattutto trasversali, conseguite all'estero. La normativa consente l'iscrizione di giovani provenienti da un corso all'estero senza perdere l'anno, previa un'eventuale prova integrativa su alcune materie indicate dal Consiglio di Classe, incentrata sui contenuti essenziali e propedeutici alla frequenza dell'anno successivo e comunque solo su quelle non presenti nel piano di studi della scuola estera (C.M. 236/99). Inoltre la Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 181 del 17/3/97 sottolinea il valore dell'esperienza di studio all'estero e prevede che il Consiglio di Classe acquisisca dalla scuola straniera i risultati degli studi compiuti dagli studenti all'estero, anche per l'attribuzione del credito scolastico.

Sono ammessi a partecipare ai programmi di studio all'estero gli studenti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni, ma è consigliabile che l'anno scolastico interessato al programma di mobilità sia il quarto.

2. FORME DI MOBILITÀ

- A) Mobilità individuale annuale
- B) Mobilità individuale breve
- C) Accoglienza mobilità studenti stranieri

Ruolo fondamentale ricopre nella procedura di mobilità studentesca internazionale la figura del Referente di Istituto, in quanto coordina e garantisce una linea di comportamento unitaria in modo che i Consigli di classe forniscano indicazioni omogenee e garantisce altresì che non vi siano disparità di trattamento al rientro nella scuola tra studenti di varie classi.

Di fatto tale figura è il punto di riferimento per l'intera materia e a tal fine deve essere messa a conoscenza di tutte le richieste di mobilità da parte degli studenti e può essere coinvolta in tutte le fasi del processo.

Le indicazioni sotto riportate riguardano le diverse formule di mobilità, i soggetti coinvolti, la tempistica e le attività principali.

3. TITOLO 1 - PERIODO DI STUDIO ALL'ESTERO ANNUALE O BREVE

Art. 1 - Soggetti coinvolti

- 1. Il Dirigente Scolastico
- 2. Referente di Istituto per la mobilità

3. Il Consiglio di Classe
4. Il Coordinatore di Classe e/o il docente di L2 della classe (Tutor)
5. La famiglia/il tutore legale
6. Lo studente che ha ottenuto l'ammissione al quarto anno del proprio corso di studio.

Art.1 bis - Limiti richieste partecipazione alla mobilità studentesca

Gli OO. CC. preposti hanno deliberato i seguenti limiti:

una sola mobilità all'estero per ciascun alunno nel suo corso di studi all'IIS Bramante; non più del 20% degli studenti di una classe può accedere, nel corso dell'intero anno scolastico, alla mobilità individuale all'estero. Non si computano le scolarizzazioni messe in atto istituzionalmente dal Nostro Istituto.

nel caso in cui più del 20% degli alunni di una classe richieda la mobilità all'estero, il criterio di scelta sarà quello del merito.

L'eventuale estensione del periodo di mobilità all'estero va concordata con il Consiglio di Classe e richiede la stipula di un nuovo contratto formativo.

Art. 2 - Piano di Apprendimento e Personalizzazione

1. Il piano di apprendimento progettato dal Consiglio di classe – in linea con quanto previsto dall'autonomia scolastica e dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato - Regioni – deve essere basato sulla centralità dell'alunno e quindi tenere presente lo sviluppo di conoscenze disciplinari (in Italia ed all'estero), ma anche e soprattutto lo sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e nuovi atteggiamenti.

2. In relazione agli studenti partecipanti a programmi di mobilità, soprattutto di lunga durata, risultano utili:

- a) la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo, non cedendo alla tentazione di richiedere allo studente l'intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe. Ciò risulta particolarmente importante per le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell'Istituto straniero;
- b) l'indicazione da parte dell'Istituto italiano di contatti periodici con lo studente per verificare e supportare il lavoro che sta svolgendo.

3. Il percorso di studio autonomo concordato deve essere finalizzato ad un più facile reinserimento nell'Istituto italiano, consentendo tuttavia al giovane di vivere l'esperienza di "full immersion" nella realtà dell'istituto straniero.

4. È importante che venga definito un monitoraggio a distanza e vengano fissate scadenze per l'aggiornamento delle informazioni, per dare il senso della serietà di un impegno reciproco e per contribuire alla crescita dello studente attraverso l'assunzione della responsabilità individuale.

Art. 3 - Contratto formativo - learning agreement

1. Il Contratto formativo, stipulato tra l'Istituto, la scuola estera ospite e lo studente, è il documento ufficiale che regola la mobilità individuale, per la cui validità è indispensabile.

2. Tale documento deve contenere il nome del coordinatore e/o del Tutor dell'Istituto di provenienza e del tutor della scuola ospite; gli obiettivi generali della mobilità, gli obiettivi didattici e formativi specifici che costituiscono il Piano di apprendimento; il periodo del soggiorno; le materie obbligatorie e quelle opzionali del curriculum della scuola ospite; le eventuali attività speciali predisposte; le modalità di valutazione, le modalità di comunicazione tra scuola-studente famiglia/tutore legale. [cfr. allegato2]

3. Il documento viene sottoscritto dal Dirigente, dallo studente e dalla sua famiglia/tutore legale. Limitatamente alle materie di studio all'estero, possono essere introdotte modifiche in itinere solo a condizione che tutti i soggetti coinvolti le approvino e che ne venga data tempestiva comunicazione all'Istituto.

4. Il documento risulta perciò un contratto formativo individuale definito in base al curriculum di studi.

Art. 4 - Procedura e funzioni dei soggetti coinvolti

1. Il Referente di Istituto per la mobilità ed i coordinatori delle classi interessate, nei primi mesi dell'anno scolastico informano i genitori e gli studenti delle classi terze sulla possibilità di frequentare, nel successivo anno scolastico, una scuola straniera per un periodo variabile, da tre mesi a un anno, la cui validità, secondo la normativa vigente, viene riconosciuta dal Consiglio di classe nel rispetto della seguente procedura.

2. Famiglia

- I genitori/il tutore legale degli studenti che intendono usufruire della mobilità nel penultimo anno devono inviare di norma, entro il 30 di Aprile del terzo anno di corso, formale richiesta di mobilità al Dirigente Scolastico ed al Consiglio di Classe, indicando l'arco temporale e l'ambito linguistico scelto.

- È cura della famiglia comunicare al Coordinatore di classe e agli uffici di Segreteria, per gli aspetti amministrativi, l'avvenuta partenza e la corrispondenza delle materie di studio indicate nel Contratto Formativo con i programmi effettivamente svolti nella scuola ospite.

3. Studente

– Lo studente che si accinge a vivere il periodo di studio all'estero deve manifestare al consiglio di Classe, ai fini del parere dell'organo collegiale:

a) la competenza linguistica ritenuta adeguata dal Consiglio di classe (inglese o altra lingua);

b) il raggiungimento di norma di valutazioni almeno mediamente sufficienti in tutte le discipline;

c) padronanza negli apprendimenti per l'ammissione al quarto anno senza sospensioni del giudizio. In caso contrario, è necessario che lo studente sostenga positivamente le prove di verifica del debito formativo prima dell'inizio della mobilità;

d) la presa visione dei programmi scolastici della scuola ospite durante il periodo del proprio soggiorno all'estero;

e) la presa visione dei programmi scolastici del quarto anno della propria sezione;

f) la presa visione dei relativi programmi definiti in base agli obiettivi minimi delle materie non comprese tra quelle che verranno studiate durante il soggiorno;

g) l'impegno a scegliere, tra quelli offerti dalla scuola ospite, dei corsi più coerenti con detti programmi;

h) l'impegno a recuperare, durante il soggiorno all'estero o, nel caso di mobilità annuale,

durante le vacanze estive, i programmi delle discipline non comprese nel curriculum della scuola ospite;

i) l'impegno a mantenere contatti via mail e/o via Meet con il Coordinatore e la classe virtuale attraverso la quale potrà tenersi aggiornato sui programmi e fare esercitazioni nelle materie di indirizzo e tutte le altre non comprese tra quelle scelte e oggetto del contratto formativo.

4. Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe, esaminata la domanda, valutati gli aspetti definiti nell'art. 5 esprime il proprio parere. L'eventuale parere negativo, pur non vincolante, deve essere motivato. Il Coordinatore di classe informerà lo studente e la sua famiglia del parere espresso dal Consiglio di Classe.

Art. 5 - Mobilità individuale annuale

1. Per mobilità individuale annuale s'intende quel soggiorno all'estero per un periodo di un anno (normalmente da luglio-agosto fino a maggio-luglio dell'anno successivo) con rientro al termine dell'anno scolastico.

2. Al termine del soggiorno, il Consiglio di Classe "può sottoporre, se ritenuto necessario, il giovane ad accertamento, che si sostanzia in prove integrative al fine di pervenire ad una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dall'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa". (cfr. Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V).

3. Tali prove scritte ed orali riguardano le discipline del curriculum non presenti nel piano di studio individuale svolto durante la mobilità, come da normativa vigente e quelle discipline la cui valutazione della scuola ospitante risulti negativa.

4. "È in ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre l'alunno ad esami di idoneità che sono previsti dall'ordinamento per altre casistiche."

5. Per le restanti materie, il Consiglio di Classe valuterà l'opportunità di accertare la preparazione dello studente in quelle parti del programma propedeutiche alla frequenza dell'anno successivo.

Art.5 bis - Riammissione al nostro istituto e rilascio Titolo di Studio

Lo studente deve presentare un attestato di frequenza della scuola estera con il Piano di Studi seguito (programmi dettagliati) e con la "pagella" finale, dove siano riportati i "voti" di ogni singola disciplina seguita all'estero. Nella documentazione scolastica estera deve essere anche evidenziato un giudizio sul comportamento (alias voto di condotta). Questa documentazione deve essere tradotta in italiano dal Consolato italiano del paese di provenienza, che ne rilascia anche la dichiarazione di equipollenza con il sistema scolastico italiano, utile anche ai fini della individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui al D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013, e la dichiarazione se il corso di studi seguito consente l'iscrizione all'Università nel paese estero, di quanti anni è il corso di studi e se il diploma conseguito al termine del suddetto corso consente l'iscrizione alle Università italiane.

(http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/

[traduzionelegalizzazionedocumenti.html](#)).

Tale documentazione dovrà essere depositata in segreteria (con ricevuta di deposito e protocollata) immediatamente alla conclusione dell'anno scolastico trascorso all'estero.

Art. 6 – Studente

1. Entro la fine del periodo di mobilità, lo studente deve:

- a) comunicare al Coordinatore di classe la data del suo rientro in Italia e produrre la documentazione rilasciata dalla scuola estera;
- b) presentare una breve relazione scritta nella lingua della scuola ospitante sulla propria esperienza di studio, con riferimento all'organizzazione della scuola, alla motivazione della scelta dei corsi di studio, al tipo di lezioni e alle modalità di verifica, alle esperienze extra-scolastiche, elementi di confronto per analogia o contrasto tra i sistemi educativi;
- c) concordare con il Coordinatore di classe una possibile data per il colloquio orale durante il quale esporrà le sue osservazioni in merito al percorso scolastico svolto.

Art. 7 - Consiglio di Classe

1. Il Consiglio di Classe

- d) indica le modalità di svolgimento delle prove integrative e definisce, per coloro che hanno svolto un periodo di mobilità annuale, in base alle valutazioni riportate, la banda di oscillazione per il credito secondo la normativa vigente, assegnando il punteggio che, sommato agli eventuali crediti formativi, va a costituire il credito scolastico del quarto anno;
- e) conferma le materie da integrare e le date delle prove integrative, che possono svolgersi entro tempi ragionevoli per la frequenza proficua del 5° anno, di norma da giugno ai primi di settembre.

Art. 8 - Mobilità individuale breve

1. Per mobilità breve s'intende soggiorno all'estero per un periodo limitato a pochi mesi con rientro nel corso dell'anno scolastico.

2. Si applicano, quando compatibili, le procedure descritte per la mobilità individuale annuale con riferimento all'articolo 13, comma 1, del D.L.vo 17 ottobre 2005, n. 226, il quale prevede che, "sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongano gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari all'eventuale recupero e allo sviluppo degli apprendimenti".

3. I Consigli di classe possono definire i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre per le materie non presenti nel curriculum si procederà ad assegnare il voto sulla base della verifica dell'apprendimento dei contenuti essenziali.

4. Al termine dell'attività didattica annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi alla valutazione finale.

5. La procedura rimane pertanto invariata per quanto riguarda la fase precedente la partenza e la permanenza all'estero (art. 2,3,4).

6. Al rientro lo studente è inserito nella classe di appartenenza ed il Consiglio programma attività di recupero che mettano lo studente in condizione di affrontare nella maniera più serena possibile la seconda parte dell'anno scolastico.

7. Nello scrutinio finale lo studente è valutato in base ai risultati del secondo periodo didattico.

8. Se l'esperienza si svolge nel secondo periodo didattico, si fa riferimento alla procedura degli studenti che rientrano dopo l'esperienza di un anno (art. 5 comma 2 e seguenti).

4. TITOLO 2 - MOBILITÀ INDIVIDUALE IN ENTRATA

Art. 9 - Mobilità individuale in entrata

1. Il nostro Istituto favorisce la mobilità degli studenti stranieri quale opportunità per un confronto con il sistema d'istruzione del Paese di provenienza, per favorire conoscenza e le relazioni tra i giovani, il rafforzamento del dialogo interculturale.

2. L'inserimento dello studente straniero può offrire all'Istituto l'occasione di stabilire relazioni con la scuola di provenienza e può essere fonte di futuri progetti comuni nonché occasione di consolidamento dei rapporti di collaborazione già istituiti.

3. La richiesta di soggiorno di uno studente inoltrata da una scuola non italiana viene presentata al Dirigente Scolastico, il quale, verificata la documentazione allegata (certificato di nascita – informazioni sulla scuola di provenienza - curriculum scolastico - "pagella" del precedente anno scolastico - copertura assicurativa – eventuale permesso di soggiorno), sentiti i pareri del Referente di Istituto per la mobilità e dei coordinatori delle classi interessate, decide in merito all'accettazione dell'istanza. L'accoglienza di singoli alunni provenienti dall'estero da parte degli istituti secondari di secondo grado per un periodo non superiore ad un anno scolastico e non finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, non è soggetta alle norme di cui all'art. 192 comma 3 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297.

4. Il Dirigente Scolastico nomina un docente tutor responsabile per l'inserimento dello studente.

Il Tutor concorda con lo studente le discipline di studio del curriculum italiano ed elabora per lui un piano orario di lezioni flessibile e che non è necessariamente legato ad un'unica classe.

Il Tutor svolge tutte le mansioni di coordinamento e di integrazione tra la scuola di provenienza ed il nuovo Consiglio di Classe.

5. Poiché i giovani in questione sono inseriti nelle classi e si configura, pertanto, un obbligo di vigilanza anche nei loro confronti, l'alunno straniero deve essere garantito, per il periodo di permanenza nell'istituto italiano, da polizza assicurativa che copra le spese per cure mediche e ricoveri ospedalieri ed i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per danni e relativi oneri legali.

6. I cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza devono presentare gli appositi modelli direttamente alla A.S.L. competente nel luogo di dimora in Italia. Gli alunni che non comprovino la copertura assicurativa di cui sopra, devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia.

7. Lo studente straniero è tenuto al rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Istituto.

8. Lo studente straniero è tenuto a frequentare le lezioni inserite nel suo Piano di studi ed a giustificare eventuali assenze.

9. Lo studente può partecipare a qualsiasi attività extracurricolare, sia progetti che visite guidate organizzate previa autorizzazione della famiglia ospitante.

10. Al termine del soggiorno l'Istituto rilascia, un attestato di frequenza da cui risulta l'attività didattica svolta e le conoscenze acquisite dall'alunno straniero. Sarà cura dello studente straniero far tradurre dal suo consolato/ambasciata la documentazione fornitagli e presentarla alla scuola di provenienza.

Art. 10 - Il docente Tutor nella Mobilità individuale in entrata

1. Nella Mobilità individuale in entrata il docente Tutor:

- a) facilita l'inserimento dello studente in mobilità nei suoi rapporti con la dirigenza, i docenti e i compagni;
- b) formula per lui, sulla base delle competenze ed aspettative, un orario che contempli anche gli interventi individuali eventualmente predisposti per l'apprendimento dell'italiano;
- c) mantiene i contatti con la scuola di provenienza;
- d) qualora se ne ravvisi la necessità cura i contatti con la famiglia ospitante.

Art. 11 - I docenti delle materie comprese nel piano della Mobilità individuale in entrata

1. I docenti delle materie comprese nel piano di studio, insieme al docente Tutor:

- a) definiscono l'orario personalizzato;
- b) verificano la partecipazione dello studente alle lezioni e ne tengono nota su un apposito registro;
- c) rilasciano, al momento del rientro nella scuola di provenienza, un attestato di frequenza ed una valutazione delle conoscenze acquisite e possedute dall'alunno straniero.

Art. 12 – Norma di chiusura

1. Per quanto non compreso nel presente regolamento valgono le indicazioni contenute nella normativa di riferimento e Ministeriale.

ALLEGATO 1 - Sintesi Normativa di Riferimento

1. Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).

L'Art. 192, comma 3 offre il riferimento normativo in base al quale i consigli di classe possono deliberare l'iscrizione di studenti provenienti dall'estero:

“Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.”

2. Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo del sistema di istruzione e formazione).

Articolo 1, comma 8: "La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."

Articolo 13, comma 1: "La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongano gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti".

3. Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011 – Ufficio Sesto. Oggetto: Titoli di studio conseguiti all'estero.

TITOLO V - Soggiorni di studio all'estero

" ... le esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.

A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla scuola straniera che l'alunno interessato intende frequentare, informazioni relative ai piani e programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera.

Al termine degli studi all'estero, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato dell'eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione dell'alunno, compreso, limitatamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, l'inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa.

Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa."

4. Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013 recante "definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92."

Con questo decreto si delinea un sistema nazionale di certificazione delle competenze, comunque acquisite, al fine di valorizzare ogni competenza posseduta dalla persona, in una logica di apprendimento permanente, secondo standard minimi nazionali che assicurino la validità di ciò che si certifica e di conseguenza la spendibilità.

5. Raccomandazione (CE) n. 2006/961 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità [Gazzetta ufficiale L 394

del 30.12.2006].

Tratta in particolare gli aspetti qualitativi della mobilità e costituisce un documento di riferimento per i soggiorni all'estero al fine di garantire ai partecipanti, giovani o adulti, un'esperienza positiva.

Accoglienza di studenti stranieri

C.M. 17.03.1997 n° 181: riconosce la validità degli scambi individuali ed ai fini della valutazione dell'esperienza di studio, incoraggia la collaborazione fra la scuola che invia il giovane all'estero e quella che lo ospita.

Legge 645, 9 agosto 1954, art.17: prevede l'esenzione dalle tasse scolastiche per gli studenti stranieri.

Legge 423, 23 dicembre 1991, art.14: prevede l'abolizione della ratifica al Ministero della Pubblica Istruzione dell'iscrizione degli studenti provenienti da scuole estere.

C.M. 59 01/08/2006: mobilità studentesca internazionale in ingresso

TABELLA DI CONVERSIONE per le valutazioni del modello scolastico anglosassone

Sarà necessario esaminare il singolo caso per stabilire se considerare il valore massimo della banda di oscillazione (lo studente potrebbe presentare una relazione aggiuntiva sul tipo di atteggiamento collaborativo e sull'impegno profuso).

ALLEGATO 2

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ - LEARNING AGREEMENT

DESTINATARI: Dirigente scolastico, Consiglio di Classe, tutor, studente, famiglia
Accordo formativo per le esperienze di mobilità studentesca individuale

Il seguente accordo viene condiviso e sottoscritto dallo studente partecipante ad un programma di mobilità individuale, dalla sua famiglia, dalla scuola al fine di - concordare un iter formativo personalizzato, trasparente e vincolante, volto a valorizzare l'esperienza all'estero nelle procedure di riammissione nella classe di origine;

- chiarire gli obiettivi formativi disciplinari e trasversali relativi al soggiorno di studio all'estero e le modalità ed i criteri per la valutazione;
- promuovere un clima sereno e fiducioso, di reciproco rispetto e collaborazione, in presenza di esperienze di mobilità individuale fortemente sostenute dall'Unione Europea;
- valorizzare le potenzialità di tali esperienze ai fini di una ricaduta nell'intera comunità scolastica e nel territorio.

Lo studente si impegna a

frequentare regolarmente, con interesse e partecipazione, la scuola ospitante all'estero informare con cadenza mensile il Consiglio di Classe, tramite il tutor, dell'andamento scolastico nella scuola ospitante sulle materie che sta seguendo, i progetti, i laboratori, gli apprendimenti linguistici, le competenze acquisite (linguistiche, tecnologiche, sociali, disciplinari, etc.)

trasmettere alla scuola italiana un certificato di frequenza ed eventuali valutazioni rilasciate dalle scuola estera nel corso dell'anno (es. pagella del primo quadrimestre, certificazioni, etc.)

richiedere alla scuola ospitante e trasmettere tempestivamente, a conclusione della sua esperienza, la documentazione utile al riconoscimento, la valutazione e la valorizzazione degli studi compiuti all'estero

La famiglia di impegna a curare con particolare attenzione gli atti burocratici (iscrizione, comunicazioni, etc.) mantenere contatti con cadenza mensile con il tutor per aggiornarlo sull'andamento dell'esperienza all'estero del proprio figlio sostenere e sollecitare, se necessario, il passaggio di informazioni fra lo studente all'estero, la scuola e Intercultura

Il Dirigente scolastico ed il Consiglio di Classe si impegnano a incaricare un docente (tutor o coordinatore del CdC) come figura a cui lo studente e la famiglia possano fare riferimento durante il periodo di studio all'estero indicare alcuni – pochi – contenuti irrinunciabili di apprendimento per le discipline del programma italiano che non verranno seguite durante il soggiorno all'estero valutare le competenze dell'alunno in partenza e indicare quali sono quelle attese per il rientro nella classe di origine al rientro dell'esperienza di studio all'estero concordare con l'alunno le modalità ed i tempi per l'accertamento, per l'eventuale attività di recupero e per la verifica finale esprimere una valutazione globale che tenga conto del percorso di studio compiuto all'estero e dell'accertamento sui contenuti disciplinari irrinunciabili, valorizzando la trasferibilità delle competenze

curare la valorizzazione dell'esperienza nella classe attraverso attività di disseminazione del percorso scolastico realizzato all'estero e nel documento di presentazione all'esame di Stato

Ai fini della riammissione nella classe di origine, per poter esprimere una "valutazione globale" dell'esperienza come richiesto dalla C.M. 236 del 1999 e per poter affrontare con successo l'anno scolastico e l'esame di Stato, il Consiglio di Classe identifica le seguenti aree di interesse:

COMPETENZE ATTESE A CONCLUSIONE DEL SOGGIORNO DI STUDIO ALL'ESTERO

Ai fini della valutazione il CdC terrà conto anche di quanto verrà dichiarato della scuola ospitante all'estero.

CONTENUTI IRRINUNCIABILI DI APPRENDIMENTO:

COMPETENZE ED OBIETTIVI FORMATIVI DA ACQUISIRE DURANTE IL SOGGIORNO DI STUDIO ALL'ESTERO

Ai fini della valutazione il CdC terrà conto anche di quanto verrà dichiarato della scuola ospitante all'estero.

Ai fini della valutazione, il Consiglio di Classe acquisirà (barrare)

Data ____ / ____ / _____

La scuola Lo studente La famiglia

.....

ALLEGATO 3 - FACSIMILE DELLA DOMANDA DI MOBILITÀ ALL'ESTERO

Questo è un facsimile della domanda da compilare a cura della famiglia e da inviare, tramite segreteria didattica, alla Dirigente scolastica e al coordinatore del Consiglio della classe di appartenenza dell'alunno interessato.

Al Dirigente Scolastico dell'IIS donato Bramante

Al Coordinatore prof./prof.ssa

Oggetto: richiesta di mobilità studentesca all'estero dell'alunno/aclasse.....

Vi sottopongo la richiesta di mio figlio/mia figlia, lo studente/la studentessa ..., frequentante la classe ... del nel corrente anno scolastico -, di svolgere un periodo di istruzione all'estero nel prossimo anno scolastico - Fa domanda per il periodo

Nostro figlio/figlia vorrebbe fare quest'esperienza per i seguenti motivi: ...

È consapevole che dovrà stipulare un Contratto Formativo - learning agreement, nei seguenti termini:

sottoporre al Consiglio di Classe il piano di studi all'estero, e portarlo a termine con successo;

integrare i punti fondamentali delle materie non incluse nel piano di studi all'estero, secondo le indicazioni che riceverà dal Consiglio di Classe;

mantenersi in contatto con il docente Coordinatore ed eventualmente anche altri insegnanti, per essere aggiornato/a sulla attività didattica della classe;

scrivere, al termine, una relazione sull'esperienza fatta all'estero, secondo le indicazioni previste dalla normativa interna e pubblicate sul sito dell'IIS Via Bramante di Roma.

I dati della scuola ospitante sono...

I nostri indirizzi email sono:

I nostri recapiti telefonici sono:

Data _____

firma dei genitori _____

firma dello studente _____